

stesso, condannando l' Istituto al pagamento delle spese e degli onorari di lite.

Il Tribunale di Roma, in ordine alla richiesta di reintegrazione economica e di risarcimento dei danni di cui sopra è cenno, con sentenza Quaggio - 25 maggio 1955, ha condannato l' Istituto al pagamento in favore del La Grassa delle differenze di retribuzione (L. 2.800.000 = circa) nonché al pagamento delle spese di giudizio di L. 176.797. =

Il riguardo il Servizio Segreto ha fatto presente che:

- non si può ormai ulteriormente resistere in giudizio avverso la decisione con la quale è stata sancita la illegittimità della retrocessione dal grado di Capo Ufficio effettuata nei confronti del La Grassa, in quanto la Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dall' Istituto;
- non si ravvisa l' opportunità di proporre appello alla sentenza del Tribunale di Roma del Quaggio 1955